Area Legale

Circolare n. 15 AP/cg
5 dicembre 2024

RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO: LE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA PLD

SINTESI

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L del 18.11.2024, è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi che abroga la Direttiva 85/374/CEE del Consiglio

---

La Direttiva stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche e in materia di risarcimento per tale danno. Il provvedimento sostituisce la precedente Direttiva, ormai datata, al fine di **tener conto dell'aumento della complessità dei prodotti legati alla presenza di nuovi strumenti digitali.**

La Direttiva dovrà essere recepita nel nostro ordinamento nazionale e **si applicherà ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.**

La definizione di prodotto comprende anche il software

Nella definizione di "prodotto" è compreso: ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l'elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software.

Con "file per la fabbricazione digitale" si intende una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti.

La presente direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale

.

I danni risarcibili

Il diritto al risarcimento si applica alle seguenti tipologie di danno:

- morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici;
- danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, con esclusione del prodotto difettoso in sé; del prodotto danneggiato da un componente difettoso integrato in tale prodotto o interconnesso con questo dal fabbricante di tale prodotto o sotto il suo controllo; dei beni usati esclusivamente a fini professionali.
- nel caso di distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.

Il diritto al risarcimento, infine, copre anche le perdite immateriali derivanti dal danno, nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale.

I soggetti responsabili del danno da prodotti difettosi

Nel definire gli operatori economici responsabili del danno, l'articolo 8 introduce una tutela a più livelli.

Il **fabbricante è responsabile del danno causato da un difetto del proprio prodotto o da un componente** che ha sviluppato, se tale componente è stato

integrato o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante e lo ha reso difettoso.

Viene, però, previsto che **qualunque persona fisica o giuridica che modifichi in modo sostanziale il prodotto** al di fuori del controllo del fabbricante (originario) e lo metta a disposizione sul mercato o in servizio è considerato a sua volta fabbricante e, quindi, responsabile del danno.

Per "modifica sostanziale" si intende una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio e che è considerata tale in virtù delle pertinenti norme dell'Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti. Se le pertinenti norme dell'Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti non stabiliscono alcuna soglia per determinare che cosa deve essere considerato una modifica sostanziale, si intende quella che: modifica le prestazioni, la finalità o il tipo originari **del prodotto senza che tale modifica sia stata prevista nella valutazione del rischio iniziale del fabbricante;** e **modifica la natura del pericolo,** genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio.

Nel caso in cui il fabbricante sia stabilito al di fuori dell'Unione, la responsabilità del danno ricade sull'**importatore** stabilito nell'Unione e sul **rappresentante autorizzato o, in assenza di questi, sul fornitore di servizi di logistica.**

Qualora non sia possibile identificare un operatore economico (fabbricante, importatore, rappresentante o fornitore di servizi di logistica) stabilito nell'Unione, **ciascun distributore del prodotto difettoso è responsabile** se: il danneggiato gli chiede di identificare un operatore economico o il distributore che gli ha fornito il prodotto e il distributore a cui è stata effettuata la richiesta dal danneggiato omette di indicare l'informazione entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Quest'ultima previsione di responsabilità si applica anche a **qualsiasi fornitore di una piattaforma online,** diverso da un operatore economico di cui sopra, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.
Tale regolamento, nell'articolo e comma testè richiamato, fa riferimento al caso in cui le piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano possibile l'operazione specifica in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

Le presunzioni a tutela dei consumatori

Il soggetto che chiede il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale è, in linea generale, tenuto a provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il difetto e il danno. Tuttavia la direttiva introduce alcune presunzioni a tutela dei consumatori.

Si presume, infatti, il carattere difettoso del prodotto qualora il convenuto ometta di divulgare pertinenti elementi di prova o il prodotto non rispetti i requisiti obbligatori di sicurezza o, infine, il danno sia stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto.

Si presume, inoltre, l'esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno è compatibile con il difetto.

L'organo giurisdizionale presume il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra difetto e danno, o entrambi, qualora l'attore incontri difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare tale difetto o nesso di causalità e ove sia probabile che il prodotto sia difettoso o che esista il nesso di causalità di cui sopra, o entrambi.

Il convenuto, in ogni caso, ha il diritto di confutare le presunzioni di cui sopra.

Eccezione al diritto di rivalsa

Il fabbricante che integri un software quale componente in un prodotto non ha diritto di rivalsa nei confronti del fabbricante di un componente software difettoso che causa danni se il fabbricante del componente software difettoso era, al momento dell'immissione sul mercato del componente software, una microimpresa o piccola impresa.

Scadenza del diritto al risarcimento

Il diritto al risarcimento **si estingue alla scadenza di un periodo di 10 anni** dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o in servizio. Nel caso in cui il prodotto sia stato modificato in maniera sostanziale, il periodo decorre dalla data in cui il prodotto è stato messo sul mercato o in servizio a seguito della modifica.
Nel caso in cui il danneggiato non ha potuto avviare un procedimento entro il termine di 10 anni a causa del **periodo di latenza delle lesioni personali, il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di un periodo di 25 anni.**